



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TREU, GHEDINI, PASSONI, ROILO, BLAZINA
e NEROZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2011

Disposizioni per il riconoscimento ai lavoratori della libertà di scelta
nell’accesso al trattamento pensionistico

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di ripetuti interventi, nel corso degli ultimi anni, che hanno concorso a renderlo tra i più robusti in Europa in termini di sostenibilità finanziaria e di capacità di assorbimento degli *shock* negativi.

Le più recenti proiezioni della Ragioneria generale dello Stato hanno evidenziato come la temuta «gobba» della spesa pensionistica, attesa da qui al 2050, sia stata notevolmente ridimensionata nella sua portata, per effetto dei risparmi conseguiti sulle pensioni di vecchiaia e di anzianità attraverso le modifiche alla disciplina di accesso ai trattamenti che si sono succedute fino ad oggi (non può trascurarsi, tuttavia, che tali proiezioni erano basate su stime di crescita del prodotto interno largamente superate nelle ultime settimane).

Per i lavoratori italiani il prezzo della raggiunta sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico nazionale è stato duplice. Non solo hanno visto in questi anni spostarsi continuamente in avanti la possibilità di accesso alla pensione - sia con interventi sui requisiti legali, che con estemporanei e ripetuti congelamenti delle finestre di uscita - ma hanno anche subito la compressione di quei margini di flessibilità e di scelta, secondo le rispettive esigenze e aspettative personali, che erano il connotato tipico della cosiddetta «riforma Dini» del 1995 (legge 8 agosto 1995, n. 335).

Le donne, in particolare, hanno subito l'allineamento dell'età di pensionamento a quella degli uomini, sostenuta dall'affermazione di un principio di parità nominale con gli uomini, cui non ha corrisposto nessun intervento per la realizzazione di condizioni di parità sostanziale tra donne ed uomini

nel nostro Paese. Permangono, infatti, inalterate ed anzi peggiorate dalla crisi economica le condizioni di disparità occupazionale e reddituale, in presenza di una forte riduzione degli impegni pubblici a sostegno del *welfare* di conciliazione, con grave misconoscimento e penalizzazione delle condizioni di partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del Paese.

Il presente disegno di legge intende riequilibrare il sistema previdenziale italiano in particolare sotto il profilo dell'autonoma determinazione, garantendo a tutti i lavoratori la possibilità di scelta nell'accesso alla pensione di vecchiaia, secondo lo schema di pensionamento flessibile caratteristico del sistema contributivo, opportunamente aggiornato.

All'interno della necessità di mantenere stringente il rapporto tra sostenibilità ed equilibrio del sistema previdenziale ed adeguatezza dei trattamenti, sia in termini economico-finanziari che in termini di rapporto con le condizioni di vita e di lavoro delle persone, occorre mettere in campo strumenti che gestiscano tale relazione.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge modifica la disciplina di cui all'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, portando a 62 anni l'età minima e a 70 anni quella massima di accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori cui si applica il sistema contributivo puro, con il conseguente aggiornamento della tabella A, allegata alla medesima legge, che reca i coefficienti di trasformazione applicabili ai montanti contributivi in corrispondenza di ciascuna età di uscita. In continuità con la «riforma Dini», è mantenuto fermo il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per l'accesso ai trattamenti a prescindere dall'età anagrafica.

Allo stesso tempo, si conferma – e semmai si rafforza – il profilo di rigore finanziario della «riforma Dini», prevedendo che fin dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della nuova disciplina si applichi anche ai lavoratori soggetti ai sistemi retributivo e misto un meccanismo di penalità/premialità per il calcolo della pensione analogo a quello previsto nel sistema contributivo puro (pensioni di importo crescente con l'aumento dell'età di uscita), ritagliato sulla stessa finestra anagrafica di uscita (62-70 anni di età) e «centrato» sui 65 anni di età, nel senso che è fissata su tale età l'invarianza dell'importo della pensione rispetto alle regole fino ad oggi vigenti (articolo 2).

In entrambi i casi – sia per le pensioni calcolate secondo il contributivo, sia per quelle liquidate nei regimi retributivo e misto – si prevede il riconoscimento alle lavoratrici di un anticipo di età pari a dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi. In alternativa a tale anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di un figlio e i due anni in caso di due o più figli.

Il sistema che si propone non intacca i vigenti regimi di garanzia in materia di lavori usuranti e di pensionamento d'anzianità al raggiungimento dei quaranta anni di contribuzione (articolo 5, comma 2).

In particolare, il presente disegno di legge fa integralmente salva la disciplina vigente in materia di forme e requisiti di accesso alla pensione di anzianità, ma vi affianca una disciplina di incentivo al posticipo dell'età di uscita.

L'articolo 3 riconosce infatti ai lavoratori cui si applica il sistema retributivo, che deci-

dano di proseguire l'attività lavorativa oltre i quaranta anni di anzianità contributiva, una maggiorazione dell'assegno pensionistico nella misura del 2 per cento dell'importo maturato alla data di raggiungimento del predetto requisito, per ogni anno aggiuntivo di prestazione lavorativa.

Quanto ai lavoratori cui si applica il sistema misto di calcolo della pensione, si prevede una forma di copertura contributiva delle cosiddette «finestre di accesso», stabilendo che i contributi versati nel periodo intercorrente tra la data di conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e la data effettiva di decorrenza dei trattamenti pensionistici, concorrano all'incremento del montante contributivo dei medesimi lavoratori.

Infine, l'articolo 4 del presente disegno di legge incide su un profilo divenuto particolarmente sensibile per la condizione di tanti lavoratori, giovani e meno giovani, la cui carriera nell'attuale mercato del lavoro è e sarà sempre più caratterizzata da discontinuità nelle prestazioni e differenziazioni delle mansioni e degli ambiti professionali. Si propone, pertanto, una modifica dell'attuale disciplina in materia di regime di totalizzazione dei periodi assicurativi, orientata a garantire che anche un solo giorno di lavoro regolare possa concorrere alla formazione del montante pensionistico di ciascun lavoratore.

In definitiva, si ritiene che il presente disegno di legge rechi i connotati di una proposta sistemica ed equa, idonea a superare definitivamente la fase dei continui aggiustamenti emergenziali o parziali che ha caratterizzato la legislazione previdenziale negli ultimi anni, e con ciò a sottrarre i lavoratori e l'intero sistema produttivo dal persistente stato di incertezza e disparità di condizione, con effetti positivi per la stessa credibilità del sistema pensionistico e per i comportamenti e le scelte dei singoli lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Accesso al pensionamento secondo
il sistema contributivo)*

1. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 62 anni in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità concorrono le anzianità derivanti dal riscatto dei periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi. La contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.»;

b) al comma 14, le parole: «57 anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «62 anni»;

c) al comma 20, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, il diritto alla pensione si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento del sessantaduesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno

cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal settantesimo anno di età.»;

d) il comma 40 è sostituito dai seguenti:

«40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino all'ottavo anno di età in ragione di nove mesi per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dall'ottavo anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di trentasei mesi.

40-bis. A prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di ventiquattro mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di un figlio, e maggiorato di due anni in caso di due o più figli.».

Art. 2.

*(Accesso al pensionamento secondo
il sistema retributivo o misto)*

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le lavoratrici e i lavoratori dei settori pubblico e privato i cui trattamenti pensionistici sono liquidati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema *pro-quota* di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia si consegue a 62 anni. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, si calcola per ciascun lavoratore o lavoratrice l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo il regime vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, e vi si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema *pro-quota* di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di ventiquattro mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di pensionamento di anzianità. Incentivo al posticipo volontario. Copertura contributiva delle «finestre di accesso»)

1. Fermo restando il conseguimento del diritto alla pensione alla data di maturazione del requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni, in caso di prosecuzione volontaria dell'attività lavorativa oltre la predetta data, ai lavoratori ai quali si applica il sistema retributivo di calcolo della pensione è riconosciuta una maggiorazione del trattamento nella misura del 2 per cento dell'importo maturato alla data di raggiungimento del requisito, per ogni anno aggiuntivo di prestazione lavorativa.

2. Per i lavoratori ai quali si applica il sistema misto di calcolo della pensione, i contributi versati nel periodo intercorrente tra la data di conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e la data effettiva di decorrenza dei trattamenti pensionistici, concorrono all'incremento del montante contributivo dei medesimi.

Art. 4.

(Estensione della facoltà di totalizzazione dei periodi contributivi)

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «di durata non inferiore a tre anni,» sono abrogate.

Art. 5.

(Disposizioni attuative e finali)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati, secondo i criteri vigenti alla medesima data,

i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi rispettivamente a 66, 67, 68, 69 e 70 anni di età anagrafica, ai fini dell'integrazione della medesima tabella A.

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

TABELLA 1
(articolo 2, comma 1)

Età di pensionamento effettivo	Percentuale di riduzione/maggiorazione
62	- 9%
63	- 6%
64	- 3%
65	0%
66	+ 2%
67	+ 4,5%
68	+ 6%
69	+ 8%
70	+ 10%

